

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PROSPERETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LAURA PROSPERETTI

Seduta del 31/05/2018

FATTO

Il ricorso ha ad oggetto la ripetizione di somme addebitate a titolo di commissione di istruttoria veloce (CIV).

In data 21/09/2017 il cliente, titolare di conto corrente, ha presentato ricorso a questo Arbitro lamentando l'illegittimo addebito di euro 2.200 a titolo di CIV, applicate dall'intermediario per una serie di sconfinamenti in assenza di fido. Il ricorrente contesta l'applicazione della commissione denominata "*MancaFondi oltre 300,99*", prevista dal contratto e corrispondente a euro 100,00 per ogni sconfinamento superiore all'importo di euro 300,99. In sede di ricorso il cliente: (i) rileva l'eccessiva onerosità dell'importo rispetto alle commissioni praticate dagli altri intermediari, non giustificata da elementi utili a dimostrare l'esistenza di maggiori aggravii per la banca in sede di istruttoria; (ii) denuncia l'assenza di una quantificazione analitica dei costi sostenuti dalla banca, nonché delle procedure interne definite al fine di individuare i casi in cui risulti necessaria l'istruttoria; (iii) sottolinea la sistematica applicazione della CIV ad ogni operazione che avesse determinato uno scoperto di conto, nonostante tali sconfinamenti derivassero dal normale svolgimento della propria attività commerciale; (iv) infine, ricorda di aver più volte richiesto all'intermediario l'apertura di un contratto di affidamento, sempre negato dalla banca, al fine di evitare l'applicazione delle suddette commissioni. Domanda dunque la restituzione dell'importo di euro 2.200, risultante dall'indebito prelievo realizzato a titolo di CIV, e riferibile al periodo intercorrente fra il 1°/04/2016 e il 30/09/2016.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario replica che: (i) il conto corrente oggetto della controversia era stato regolarmente sottoscritto in data 12/06/2016, con l'espressa previsione della CIV, contenuta sia nei Documenti di Sintesi allegati al contratto, sia in quelli successivi; (ii) le commissioni erano applicate a causa di sconfinamenti dovuti al compimento di assegni tratti sul conto corrente in mancanza di provvista; (iii) gli sconfinamenti registrati erano alcune volte successivi all'avvenuto ripianamento del conto a seguito di rimesse da parte del cliente, altre volte conseguenti a movimenti di uscita capaci di accrescere l'importo di precedenti sconfinamenti; (iv) le CIV sono state applicate dalla banca nel pieno rispetto sia dell'art. 117-*bis* del TUB, sia della Delibera CICR n. 644/2012, i quali ammettono l'applicazione delle commissioni al fine di remunerare l'attività di valutazione della banca, utile a consentire l'utilizzo dei fondi in sconfinamento; (v) la natura degli sconfinamenti dovrebbe essere eccezionale, e non correlata all'ordinaria attività commerciale svolta, e inoltre la concessione di un affidamento non è obbligatoria per la banca, ma consegue alla valutazione del merito creditizio del cliente. Conclude dunque per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la legittimità degli addebiti a titolo di CIV disposti dall'intermediario a carico del ricorrente.

In materia di sconfinamenti, l'art. 117-*bis*, comma 2, del TUB, introdotto dal d.l. 201/2011 e modificato dal d.l. 29/2012, prevede che “[a] fronte di sconfinamenti in assenza di fido ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”. L'art. 4, comma 2, della Delibera CICR n. 644/2012, attuativa del citato art. 117-*bis*, specifica che “[l]a commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche: [...] b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4; c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “ai fini della quantificazione e dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce, gli intermediari definiscono: a) procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce: la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi. A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione; b) i costi dell'istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo quanto previsto dal comma 2. La quantificazione è formalizzata e adeguatamente motivata”.

Nel caso in esame, i termini della CIV risultano dal “Documento di Sintesi N° 0”, allegato al contratto di conto corrente sottoscritto il 12/06/2017. L'importo di euro 100,00 addebitato per ciascuno sconfinamento del valore superiore a euro 300,99, è espresso in valore assoluto e in misura fissa, e risulta dalla libera determinazione delle parti sottoscriventi. L'illegittimità delle CIV applicate, e l'eventuale eccessiva onerosità degli addebiti, non è dunque da ricercarsi nella comparazione con gli importi praticati dagli intermediari concorrenti, quanto nella capacità dell'importo determinato di riflettere il valore della concreta attività svolta dalla banca in sede di istruttoria.

In questo senso, la consolidata giurisprudenza di questo Arbitro ha riconosciuto da tempo la indiscussa natura remuneratoria della CIV a fronte della specifica attività istruttoria della banca e ha stabilito che l'onere della prova rispetto al compimento dell'istruttoria veloce per ogni singola applicazione della commissione spetti all'intermediario. A tal proposito, costituisce indice presuntivo dell'assenza di attività istruttoria l'esistenza di una molteplicità di addebiti a breve distanza l'uno dall'altro (*ex multis*, si confronti Collegio di Roma, Decisione n. 11607/17). Nel nostro caso, nel solo periodo compreso fra il 1°/04/2016 e il 30/09/2016, l'intermediario ha applicato la CIV ventidue volte, e sistematicamente a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. Il riscontrato automatismo nell'addebito degli importi, non suffragato da una descrizione delle effettive attività istruttorie compiute per giustificarlo, costituisce un indice del fatto che l'intermediario ha acconsentito agli sconfinamenti senza previo adeguato svolgimento di attività istruttoria. La documentazione prodotta dalla banca non è, infatti, sufficiente a dimostrare l'avvenuto svolgimento dell'attività di valutazione del merito creditizio del cliente al fine di concedere gli sconfinamenti; inoltre, l'intermediario non ha allegato i documenti nei quali definisce in via preordinata i criteri di quantificazione della CIV, nonché le procedure interne utili ad indicare i casi nei quali la CIV deve applicarsi, come invece prescritto dall'art. 4, comma 4 della Delibera CICR 644/2012.

Merita dunque accoglimento la domanda del ricorrente, volta ad ottenere la restituzione degli addebiti disposti illegittimamente dall'intermediario a titolo di CIV.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità dell'addebito dell'istruttoria veloce nel periodo aprile – settembre 2016 e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente la somma di euro 2.200,00.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

MAURIZIO MASSERA